

**Atto politico: presupposti e possibilità di qualificare come tale un provvedimento dell'ente locale che ha approvato alcune clausole per mitigare un trattamento sanzionatorio**

**Non può essere qualificato come atto politico un provvedimento con il quale un Comune, in sede regolamentare, approva clausole che disciplinano, in senso più favorevole ai soggetti appartenenti alle categorie interessate, il trattamento sanzionatorio in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici**

Nella pronuncia del TAR Emilia Romagna 17 aprile 2023 n. 223 viene affrontata la questione relativa alla possibilità di introdurre modifiche regolamentari, da parte del Comune, per mitigare le sanzioni conseguenti all'inosservanza dei limiti di immissione sonora e degli orari autorizzati allo svolgimento della manifestazione prima o in assenza di autorizzazione, alla manipolazione di impianti sonori certificati, all'ampiezza del periodo ai fini della recidiva.

Il TAR richiama la giurisprudenza prevalente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II-quater – 23/3/2023 n. 5101 che, a sua volta cita Consiglio di Stato, sez. VI – 20/12/2022 n. 11113) secondo la quale *“l'atto politico si connota in base al duplice requisito soggettivo (nel senso che l'atto deve promanare da un organo di governo, preposto all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello) e oggettivo (deve trattarsi di atto libero nei fini, perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri”*:

Il TAR inoltre osserva che, in tema di sanzioni amministrative, per pacifica giurisprudenza, non può farsi applicazione del principio di retroattività della disposizione più favorevole dettato dall'art. 2 comma 3 del codice penale in materia di successione di norme penali nel tempo, ossia non è applicabile lo *ius superveniens*, ove più favorevole all'incolpato (Corte costituzionale 23/6/1994 n. 258; Corte di Cassazione, sez. unite civili – 6/7/2021 n. 19029).

La pronuncia ribadisce che **il principio cosiddetto del *favor rei* (di matrice penalistica) non si estende – in assenza di una specifica disposizione normativa – alla materia delle sanzioni amministrative**, che risponde, invece, al principio del *tempus regit actum*, da cui deriva l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (Corte di Cassazione, sez. II civile – 26/1/2021 n. 1601

Pertanto **non può essere qualificato come atto politico un provvedimento con il quale un Comune, in sede regolamentare, ha approvato alcune clausole che disciplinano, in senso più favorevole ai soggetti appartenenti alle categorie interessate, il trattamento sanzionatorio in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici** (per violazione dei limiti di emissione sonora);

Tale provvedimento, infatti, non è espressione di supreme funzioni statali o, comunque, volto alla costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.